

La società Equitalia servizi riscossioni spa, in data 31 gennaio 2017, procedeva a trasmettere a mezzo pec quale notifica, la cartella di pagamento n. 02020170001645913000.

Contro tale cartella ricorreva tempestivamente il contribuente contestandone la nullità per ritenuta inesistenza poiché il documento ricevuto sarebbe assolutamente privo dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di notifica documenti a mezzo pec per:

- assenza di identificativo univoco che permetta il riconoscimento all'interno del sistema di conservazione del mittente;
- assenza dell'insieme minimo dei metadati, come richiesti dall'art.3, c.9 del dpcm 13/11/2014;
- assenza della firma digitale del mittente che permetta di ricondurre la paternità della copia ad equitalia e trasferisca alla copia stessa lo stesso valore dell'originale come da art.22 c.1 del Codice Amministrazione Digitale (CAD).

Infine viene eccepito che la cartella ricevuta non contiene il tasso e le modalità di conteggio degli interessi ivi riportati.

Risulta pervenuta oltre i termini la costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossioni, già Equitalia e la mattina dell'udienza è pervenuta istanza del difensore di essere impossibilitata a presenziare all'udienza per improvviso impedimento.

OSSERVA

questa Commissione che non si ritiene di dare seguito alla richiesta di parte resistente considerato che anche la costituzione in giudizio risulta prodotta in data 14 settembre 2017e quindi tardiva, che la motivazione di rinvio appare del tutto generica e che comunque la Commissione dalla documentazione in atti è in grado di formare il proprio giudizio. Passando all'esame della vertenza, si osserva che a partire dal 1 giugno 2016, l'agente della riscossione, ha l'obbligo di procedere alla notifica esclusivamente a mezzoposta elettronica certificata (PEC) verso le imprese individuali e professionisti, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica INI-PEC. Tali notifiche si perfezionano quando l'email certificata giunge nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente nel momento in cui gli perviene la ricevuta di avvenuta consegna. Tale trasmissione risulta equiparata ad una raccomandata con avviso di ricevimento e la cartella allegata alla email di trasmissione altro non è che il documento cartaceo di stampa del ruolo di cui equitalia conserva la matrice e la ricevuta di spedizione e consegna.

L'iter di trasmissione di una email e relativi allegati a mezzo Pec, è rigidamente codificato ed immune da rischi di modificabilità degli atti ivi allegati. L'avvenuta consegna di un documento, attraverso la ricezione della ricevuta da parte del mittente garantisce il buon esito della consegna all'indirizzo dichiarato dal destinatario ed a certificarne il momento dell'avvenuta consegna.

La ricevuta di avvenuta consegna è sottoscritta dal gestore del destinatario con una firma elettronica avanzata, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi elettroniche asimmetriche a coppia in modo da rendere manifesta la provenienza della ricevuta stessa nonché di assicurarne la integrità ed autenticità.

La riconducibilità del documento al mittente è comprovata oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento, presenti sia in quella analogica che in quella informatica, anche dai dati di certificazione contenuti, con caratteri immodificabili, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato, pertanto a parere di questo collegio, l'atto ha raggiunto il suo scopo e prova ne è che la parte ricorrente è stata posta in grado potere impugnare l'atto, eccependo un presunto vizio di nullità. La cartella oggetto del contendere, prodotta dalla parte all'allegato B) del ricorso è relativa ad una liquidazione ex art. 36bis dpr 600/73 di cui non vengono poste eccezioni di merito per la liquidazione della dichiarazione.

Relativamnte alla seconda eccezione posta, l'esposizione del saggio di interesse e relativo procedimento di calcolo, appare del tutto non meritevole di accoglimento atteso che la liquidazione è codificata dalla normativa vigente per gli omessi o carenti versamenti.




PQM

la Commissione respinge il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio liquidate
in € 5.000,00.

Bologna, 15/09/2017

il relatore e presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned over the text 'il relatore e presidente'.